



ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778

Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742

Cod. fiscale: 97062220831 – Cod. meccanografico: MEIC87400N

e-mail: meic87400n@istruzione.it - pec: meic87400n@pec.istruzione.it

sito web: www.icsaponara.gov.it

.....

Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi agli esperti, in seno ai progetti PON, POR, PTOF, ai sensi dell'art. 40 del D.I. 44/2001

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.I. n 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
- VISTO** il D.I. n 44 del 01/02/2001, art. 40 con il quale viene attribuita alle Istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
- VISTO** il D.I. n 44 del 01/02/2001, art. 33, c.2 con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
- VISTO** il DPR n. 75 del 08/03/1999, art. 8 e 9;
- VISTO** il T.U. n. 297 del 16/04/1994, art 10;
- VISTO** il D.Lgs.n.165/2001, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. 150/09 ;
- VISTO** l’art. 35 CCNL del 29/11/2007;
- VISTO** il D.Lgs.n.112/2008;

VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota MIUR prot. n.34815 del 02-08-2017;

EMANA

il seguente regolamento sulla disciplina dell'assegnazione degli incarichi, in seno ai progetti PON, POR, PTOF, al personale interno ed esterno, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni ed interni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica ad attività di esperti esterni per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, e che comportino un onere finanziario fino a mille euro.

ART. 2 - CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, il Dirigente Scolastico deve verificare l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, cui è fatto divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

L'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. Pertanto, l'Istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

ART. 3 - REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF o inseriti in eventuali POR o PON gestiti da questo Istituto scolastico, ai sensi della normativa vigente, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, tutor, il Collegio dei docenti individua i requisiti ed i criteri, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo, che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione.

Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina quindi le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

I criteri generali in base ai quali il personale sarà individuato quale destinatario di incarico sono i seguenti:

- a.** titoli di studio di accesso: laurea, diploma di istruzione secondaria, abilitazione;
- b.** master universitari, specializzazioni, corsi di perfezionamento;
- c.** esperienze lavorative nel settore;
- d.** esperienze nei progetti POR, PON, IFTS;
- e.** esperienze di facilitatore, valutatore, tutoraggio nei progetti POR, PON, IFTS;
- f.** pubblicazioni inerenti il progetto proposto;
- g.** corsi di formazione e di aggiornamento pertinenti con l'incarico;
- h.** competenze informatiche certificate;
- i.** competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Tutti i titoli devono essere coerenti con l'incarico per cui si concorre.

I candidati inoltre devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:

godere dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.

ART. 4 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

L'Istituzione scolastica che intenda conferire incarichi ad esperti interni/esterni dovrà pubblicare i relativi avvisi di selezione indicando modalità e termini per la presentazione della domanda, i titoli che saranno valutati, e la documentazione da produrre.

In particolare in ciascun avviso saranno specificati:

1. ambito disciplinare di riferimento;
2. la durata dell'incarico;
3. il numero delle ore di attività richiesto;
4. il compenso orario che sarà corrisposto;
5. modalità e termini entro cui presentare la domanda.

Saranno dunque seguite le e seguenti modalità:

1. verifica della sussistenza di personale interno

- a. Verifica preliminare della sussistenza di personale interno, con apposito avviso, da pubblicare
 - a. sul sito web
 - b. nella sezione Amministrazione Trasparente
 - c. su Argoscuolanext per la firma per presa visione
- b. L'avviso conterrà l'oggetto e la durata della prestazione; le modalità e termini per la presentazione delle domande, la documentazione da produrre, criteri specifici e predeterminati di selezione.
- c. L'avviso di selezione sarà pubblicato per un periodo di tempo non inferiore a 7 giorni.
- d. La graduatoria provvisoria - stilata tramite la valutazione dei *curricula* presentati - resterà affissa per un periodo di tempo non inferiore a 5 giorni, trascorso tale arco temporale, entro il quale sarà possibile produrre eventuali reclami, il provvedimento sarà definitivo e si procederà con il conferimento di incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.

Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione;

Potranno aspirare all'incarico di docente e tutor in tutti i progetti (PON, PTOF, etc.) realizzati nella scuola i docenti:

- in possesso di Laurea: in tutti gli ordini di scuola;
- in possesso di diploma e abilitazione scuola primaria: solo nella scuola primaria;
- in possesso di diploma e abilitazione scuola infanzia: solo nella scuola infanzia.

2. ricorso a collaborazioni plurime

- a. Pubblicazione di un apposito avviso di selezione rivolto al personale di altre Istituzioni scolastiche, con il quale si manifesti l'intenzione di fare ricorso a docenti in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione.
- b. L'avviso di selezione sarà pubblicato per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;
- c. La graduatoria provvisoria resterà affissa per un periodo di tempo non inferiore a 5 giorni, trascorso tale arco temporale, entro il quale la scuola riceve eventuali reclami, il provvedimento è definitivo e si procede con il conferimento di incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
- d. Il compenso è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

3. affidamento di contratti di lavoro autonomo - art. 7, comma 6 del D. lgs 30 marzo 2001, n.165)

- a. Pubblicazione dell'avviso - sul sito web d'Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente - indicante le modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati i criteri di selezione, l'elenco dei contratti che si intendono stipulare, la documentazione da produrre.
- b. Dovranno essere altresì specificati: la tipologia di contratto; l'oggetto e luogo della prestazione; la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione); il corrispettivo proposto.
- c. L'avviso di selezione è pubblicato per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;
- d. Possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche amministrazioni, docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto.
- e. La valutazione sarà effettuata sulla base di tutti o parte dei titoli riportati nell'art. 3 del presente regolamento.
- f. La graduatoria provvisoria resterà affissa per un periodo di tempo non inferiore ai 5 giorni lavorativi; trascorso tale arco temporale, entro il quale la scuola riceve eventuali reclami (art. 14, comma 7, del D.P.R.275/1999), il provvedimento è definitivo e si

procede con la stipula del contratto di prestazione d'opera con l'esperto individuato ex art. 2222 e ss. del codice civile.

ART. 5 - DOVERI DEL CONTRAENTE

Gli aspiranti selezionati per l'incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma di accettazione della nomina di incarico aggiuntivo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'autenticità dei titoli indicati nel *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato.

Il personale destinatario del contratto di prestazione d'opera deve quindi assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- formulare il progetto didattico inerente il modulo;
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal Dirigente scolastico;
- consegnare la programmazione didattico-formativa inerente il modulo da realizzare;
- effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabiliti dal Dirigente scolastico;
- elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
- predisporre le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
- consegnare, a conclusione dell'incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull'attività;
- documentare le attività sulla relativa piattaforma PON, o altre se previste dalla tipologia del Progetto.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

- a. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarie verifiche.
- b. I compensi si intendono onnicomprensivi, ovvero al lordo IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro e di ogni altra ritenuta.
- c. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
- d. I compensi saranno corrisposti a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita all'Istituzione Scolastica.
- e. Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione in caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.

- f. I compensi erogati agli esperti ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5000 euro).
- g. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata. In caso di contratti stipulati con Associazioni di Formazione accreditati dal MIUR, si chiede l'emissione di Fattura Elettronica. È fatto divieto di anticipazione di somme.
- h. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 3, facendo riferimento alla griglia di valutazione che prevede l'attribuzione di specifici punteggi per ogni criterio individuato, talora nell'ambito di un tetto massimo.

Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un'apposita commissione, composta da docenti e personale ATA, cui affidare compiti di istruzione ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

ART. 8 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO- STIPULA DEL CONTRATTO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Il contratto - sottoscritto per esteso in ogni parte di cui è composto il documento - può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

Gli incarichi esterni sono annotati, a cura dell'Ufficio di Segreteria, nell'apposito registro di in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza nel rispetto dell'art. 53 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) di cui all'art. 53, comma 10, del D.lgs. 165/2001.

L'autorizzazione in argomento può essere richiesta dal dipendente interessato o dalla scuola che intende conferire l'incarico.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al precedente comma è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 commi da 12 a 16 del citato D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il D.Lgs. 50/2016, l'art. 40 e 33 del D.I. n. 44/2001, il D.A. n. 895 e le disposizioni ministeriali.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 26.01.2018 con delibera n. 30, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione sul sito web della scuola, nella sezione regolamenti e nella sezione Amministrazione Trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilia Arena

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993